



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Questa pubblicazione contiene il calendario delle operazioni elettorali relative all'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale di **domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020** ed evidenzia le principali scadenze concernenti tali operazioni.

L'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale è disciplinata dalla *legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale e s.m.i.)*.

Salvo quanto disposto dalla stessa legge regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia (*art. 28, comma 3, della legge regionale n. 5/2012*).

Si ricorda che sono inoltre applicabili le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

Si ricorda, infine, che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data della competizione elettorale i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Tali informazioni devono essere inserite per circoscrizione, partito e per cognome e nome del singolo candidato (articolo 1, commi 14, della legge n. 3/2019). In apposita sezione, denominata "*Elezioni trasparenti*", del sito *internet* regionale, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni sono pubblicati, in maniera facilmente accessibile, il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati. A tal fine i partiti o movimenti politici contemporaneamente alla loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet* e comunque entro il quattordicesimo giorno antecedente alla data della competizione elettorale, trasmettono alla Regione l'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono pubblicati, utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): elezioniregionalitrasparenti@pecveneto.it (articolo 1, comma 15, legge n. 3/2019).

Questo documento è pubblicato nell'apposita sezione interna al sito della Regione del Veneto che rinvia al seguente indirizzo: elezioni.regione.veneto.it e sarà tempestivamente aggiornato in caso di nuove modifiche.

Nel medesimo sito è altresì pubblicata la normativa statale e regionale di riferimento.

E' **pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione** il decreto n. 76 del 30 luglio 2020 del Presidente della Giunta regionale *“Indizione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. Articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2020, n. 5 <Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale>”* Giovedì 30 luglio 2020

45° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	06	agosto	2020
44° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	07	agosto	2020
43° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	08	agosto	2020

42° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	09	agosto	2020
41° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	10	agosto	2020
40° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	11	agosto	2020
39° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	12	agosto	2020
38° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	13	agosto	2020
37° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	14	agosto	2020
36° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	15	agosto	2020

35° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	16	agosto	2020
34° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	17	agosto	2020
33° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	18	agosto	2020
32° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	19	agosto	2020
31° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	20	agosto	2020
30° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	21	agosto	2020
29° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	22	agosto	2020

28° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	23	agosto	2020
27° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	24	agosto	2020
26° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	25	agosto	2020
25° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	26	agosto	2020
24° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	27	agosto	2020
23° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	28	agosto	2020
22° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	29	agosto	2020

21° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	30	agosto	2020
20° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	31	agosto	2020
19° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	01	settembre	2020
18° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	02	settembre	2020
17° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	03	settembre	2020
16° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	04	settembre	2020
15° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	05	settembre	2020

14° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	06	settembre	2020
13° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	07	settembre	2020
12° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	08	settembre	2020
11° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	09	settembre	2020
10° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	10	settembre	2020
09° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	11	settembre	2020
08° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	12	settembre	2020

07° giorno antecedente a quello della votazione	Domenica	13	settembre	2020
06° giorno antecedente a quello della votazione	Lunedì	14	settembre	2020
05° giorno antecedente a quello della votazione	Martedì	15	settembre	2020
04° giorno antecedente a quello della votazione	Mercoledì	16	settembre	2020
03° giorno antecedente a quello della votazione	Giovedì	17	settembre	2020
02° giorno antecedente a quello della votazione	Venerdì	18	settembre	2020
01° giorno antecedente a quello della votazione	Sabato	19	settembre	2020

GIORNO DELLA VOTAZIONE DOMENICA 20 e LUNEDI' 21 settembre 2020

Giovedì 30 luglio 2020

E' **pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione** il decreto n. 76 del 30 luglio 2020 del Presidente della Giunta regionale *“Indizione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. Articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2020, n. 5 <Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale>” (art. 11, co. 2, della L.R. 16 gennaio 2012, n. 5 come modificato dall'art. 1, co.1 della L.R. 29 maggio 2020, n. 22).*

Le **firme dei presentatori** delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono valide se risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni (art. 14, co. 3 e art. 15, co. 2 della L.R. n. 5/2012).

Giovedì 6 agosto 2020

45° giorno antecedente a quello della votazione

- **Scade il termine:**
per la **pubblicazione**, nell'albo pretorio on line del Comune e affissione in altri luoghi pubblici dei manifesti con i quali i Sindaci danno notizia agli elettori del decreto del Presidente della Giunta regionale di indizione delle elezioni e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (art. 11, co. 4, lett. a), della L.R. 5/2012).
- **Scade il termine:**
 - a) per le **cancellazioni da apportare alle liste elettorali**, per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
 - b) per l'**iscrizione degli elettori** che abbiano trasferito la residenza nel Comune;
(art. 32 del testo unico sull'elettorale attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)
 - c) per le **variazioni da apportare alle liste** in seguito al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra Sezione dello stesso Comune;
(art. 41 del predetto testo unico D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Domenica 9 agosto 2020

42° giorno antecedente a quello della votazione

(3° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro il quale i Presidenti dei tribunali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza devono costituire i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali (art. 12 della L.R. 5/2012 e art. 8 della legge 17 febbraio 1968, 108 *“Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”*).

Martedì 11 agosto 2020

40° giorno antecedente a quello della votazione

*(5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto
di convocazione dei comizi elettorali)*

Scade il termine entro il quale il Presidente della Corte di Appello di Venezia deve costituire l'Ufficio centrale regionale (art. 12 della L.R. n. 5/2012 e art. 8 della legge 17 febbraio 1968, 108 "Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale").

Da Martedì 11 agosto 2020 sino a Lunedì 31 agosto 2020

Dal 40° al 20° giorno antecedente a quello della votazione

Termine entro cui gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, ovvero gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, possono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

(art. 1, comma 3, del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n.1 convertito con Legge 27 gennaio 2006, n. 22 e s.m.i.)

Domenica 16 agosto 2020

10° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco (35° giorno antecedente a quello della votazione)

Scade il termine per l'Ufficiale elettorale, per compilare un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno della votazione.

(art. 33, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Il Sindaco trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna, dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nominativi dei cittadini compresi in tale elenco. La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio; la terza copia è depositata nella segreteria del Comune.

(art. 33, secondo e terzo comma, del testo unico D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Da Martedì 18 agosto sino a Giovedì 20 agosto 2020

Dal 33° al 31° giorno antecedente a quello della votazione

La Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste.

(artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n.212)

Giovedì 20 agosto 2020

31° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale **la Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi** da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste.

(artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n.212)

Venerdì 21 agosto 2020

30° giorno antecedente a quello della votazione

Ore 8.00

A partire da tale ora possono essere presentate:

- alla cancelleria del tribunale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (*art. 14, co. 1, L.R. n. 5/2012*);
- alla cancelleria della Corte d'Appello di Venezia le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (*art. 15, co. 1, L.R. n. 5/2012*).

Scade il termine entro il quale:

- la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali gli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età ovvero per riacquisto del diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative.

(art. 32 del testo unico D.P.R. 20 marzo 1967, n.223)

Inizia il periodo:

- di **propaganda elettorale**.
(legge 4 aprile 1956, n. 212)
- di **divieto di svolgere propaganda elettorale luminosa** a carattere fisso – ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi – e ogni forma di propaganda luminosa mobile, il lancio o il getto di volantini, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della Legge 130/1975;
(art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Inizia la facoltà:

- di **tenere riunioni e comizi elettorali** senza il preventivo avviso al Questore.
(art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n.130)

Sabato 22 agosto 2020

29° giorno antecedente a quello della votazione

Ore 12.00

Scade il termine entro il quale possono essere presentate:

- alla cancelleria del tribunale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (*art. 14, co. 1, L.R. n. 5/2012*);
- alla cancelleria della Corte d'Appello di Venezia le candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale (*art. 15, co. 1, L.R. n. 5/2012*).

Domenica 23 agosto 2020

28° giorno antecedente a quello della votazione

Ore 12.00

(24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale).

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale deve esaminare le liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed assumere le decisioni conseguenti (*art. 16, co. 1, L.R. n. 5/2012*).

Stessa sera

Scade il termine entro il quale i delegati di ciascuna lista provinciale di candidati alla carica di Consigliere regionale possono prendere cognizione delle contestazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (*art. 16, co. 2, L.R. n. 5/2012*).

Lunedì 24 agosto 2020

27° giorno antecedente a quello della votazione

Ore 9.00

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve tornare a riunirsi per udire eventualmente i delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (*art. 16, co. 3, L.R. n. 5/2012*).

Stessa giornata

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve comunicare ai delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e all'Ufficio centrale regionale le decisioni assunte (*art. 16, co. 4, L.R. n. 5/2012*).

Martedì 25 agosto 2020

26° giorno antecedente a quello della votazione

Entro 24 ore dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, delle decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le stesse decisioni, depositando tale ricorso nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale (*art. 16, co. 5 e 6, L.R. n. 5/2012*).

Stessa giornata

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni (*art. 16, co. 7, L.R. n. 5/2012*).

Mercoledì 26 agosto 2020

20° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali
(25° giorno antecedente a quello della votazione)

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve **decidere sui ricorsi** presentati dai delegati delle provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (*art. 16, co. 8, L.R. n. 5/2012*).

Scade il termine entro il quale ciascun Comune spedisce agli elettori residenti all'estero la cartolina – avviso recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione.

(art.6 della legge 7 febbraio 1979, n.40)

Da Mercoledì 26 agosto sino a lunedì 31 agosto 2020

Dal 25° al 20° giorno antecedente a quello della votazione

La Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, **nomina** alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, **un numero di scrutatori**, per ogni sezione elettorale del Comune, scelti tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione.

(art.6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n.95)

Giovedì 27 agosto 2020

24° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale **deve comunicare** ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali le decisioni sui ricorsi concernenti l'eliminazione di liste o di candidati alla carica di Consigliere regionale (*art. 16, co. 9, L.R. n. 5/2012*).

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale **deve esaminare** le candidature alla carica di Presidente della giunta regionale ed assumere le decisioni conseguenti (*art. 17, co. 1, lett. a), L.R. n. 5/2012*).

Stessa sera

Scade il termine entro il quale i delegati di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale possono prendere **cognizione delle contestazioni** effettuate dall'Ufficio centrale regionale (*art. 17, co. 2, L.R. n. 5/2012*).

Venerdì 28 agosto 2020

23° giorno antecedente a quello della votazione

Ore 9.00

L'Ufficio centrale regionale deve tornare a riunirsi **per udire** eventualmente i delegati alla carica di Presidente della Giunta regionale ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (*art. 17, co. 3, L.R. n. 5/2012*).

Stessa giornata

L'Ufficio centrale regionale deve **comunicare** ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale le **decisioni assunte** (*art. 17, co. 4, L.R. n. 5/2012*).

Sabato 29 agosto 2020

22° giorno antecedente a quello della votazione

Entro 24 ore dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio centrale regionale, delle decisioni assunte, i delegati del candidato alla carica di Presidente della giunta regionale **possono presentare reclamo**

allo stesso Ufficio centrale regionale depositandolo alla cancelleria (art. 17, co. 5 e 6, L.R. n. 5/2012).

Domenica 30 agosto 2020

21° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale **deve decidere** sui reclami presentati (art. 17, co. 7, L.R. n. 5/2012).

Lunedì 31 agosto 2020

20° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale **deve comunicare** ai delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed agli Uffici centrali circoscrizionali le **decisioni assunte** sui reclami (art. 17, co. 8, L.R. n. 5/2012).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, decorsi i termini per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera a) o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;
- b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;
- c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione;
- f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (art. 18 L.R. n. 5/2012).

Da Martedì 1 settembre sino a Venerdì 18 settembre 2020

Dal 19° al 2° giorno antecedente a quello della votazione

Stampa delle schede di votazione per le elezioni regionali e controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi delle schede sezione per sezione e loro recapito ai Comuni interessati alle elezioni.

(Istruzioni Ministeriali)

Sabato 5 settembre 2020

15° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- a) **apportare alle liste elettorali le variazioni** per morte degli elettori;
(art. 32 del testo unico 223/1967)
- b) **il Sindaco**, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, **notifica** agli interessati **la nomina a scrutatore di seggio elettorale**. Entro 48 ore dalla notifica di detta nomina, coloro che sono stati nominati devono comunicare al Sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo.
(art. 6, comma 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95)

Da Sabato 5 settembre sino a Lunedì 21 settembre 2020

Dal 15° giorno antecedente sino al giorno di chiusura delle operazioni di votazione

Periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche se i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.
(art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28)

Giovedì 10 settembre 2020

10° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro cui l'Ufficiale elettorale del Comune inoltra alla Commissione elettorale circondariale le eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze.
(art. 38, terzo comma, del Testo Unico D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Sabato 12 settembre 2020

8° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale deve essere pubblicato all'albo pretorio on line del Comune e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale con i relativi contrassegni.
(art. 18, comma 1, lett. e) della L.R. 5/2012).

Scade il termine entro cui il Presidente della Commissione elettorale circondariale **invia**, al Sindaco di ciascun Comune del circondario, **un esemplare delle liste degli elettori** di ciascuna sezione.
(art. 18, secondo comma, del D.P.R. 570/1960)

Martedì 15 settembre 2020

5° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro cui **la Commissione elettorale circondariale decide** sulle eventuali proposte, prevenute dagli Ufficiali elettorali comunali, per la variazione della sede degli Uffici elettorali di sezione.
(art. 1, comma 400, lett.g.) della Legge 27/12/2013, n. 147)

Giovedì 17 settembre 2020

3° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

l'Ufficio centrale regionale trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni seggio, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presso ogni seggio;

(art. 35, co. 1 del D.P.R. n. 570/1960)

l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni seggio, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale presso ogni seggio.

(art. 35, co. 1 del D.P.R. n. 570/1960)

Scade il termine entro il quale:

- a) il Sindaco notifica agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento;

(art. 6, comma 4 della legge 95/1989)

- b) **gli elettori ricoverati** in luoghi di cura devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (termine ordinatorio);

(art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960)

- c) **gli elettori detenuti** aventi diritto al voto devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione;

(art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Venerdì 18 settembre 2020

2° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale la Prefettura consegna ai Sindaci le cassettoni contenenti i timbri per le sezioni elettorali e i pacchi con le schede per la votazione per le elezioni regionali, nonché il materiale occorrente per i seggi elettorali;

(istruzioni ministeriali)

Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale può variare le liste degli elettori di ogni sezione in conseguenza di errori materiali di scritturazione o omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali;

(art. 40, sesto comma del Testo Unico D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Scade il termine per la presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale e delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale presso singoli seggi elettorali. Decorso tale termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

(art. 35, secondo comma del Testo Unico D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 25 del D.P.R. 361/1957)

Il Sindaco pubblica il manifesto con il quale dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione

(art. 38, quarto comma, del Testo Unico D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Scade il termine entro il quale il Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, deve:

- a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione del loro nome negli elenchi di cui alla lettera a).

(art. 42, terzo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570)

Da Venerdì 18 settembre sino a Lunedì 21 settembre 2020

Dal 2° giorno antecedente a quello della votazione sino al giorno della votazione compreso

Periodo durante il quale gli **uffici elettorali comunali restano aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00** e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna di duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro.

(art. 1, comma 400, L. 27 dicembre 2013 n. 147)

Sabato 19 settembre 2020

Giorno antecedente a quello della votazione

Inizia il divieto di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:

- a) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- c) la diffusione di trasmissioni radio – televisive di propaganda elettorale.

(art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 9bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito dalla legge 4 febbraio 1985, 10)

Scade il termine entro il quale i **naviganti** (marittimi e aviatori), che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per ragioni di imbarco, possono presentare la richiesta di votare per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale nel Comune in cui si trovano.

(art. 50, seconda comma del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Prima dell'insediamento del seggio:

consegna ai Presidenti di seggio, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura, dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, degli elenchi degli elettori che hanno richiesto di votare nel proprio domicilio e degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.

(art. 27, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 570; art. 30 del D.P.R. 361/1957)

(art. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Ore 16.00

Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del Presidente;

(art.47 del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 30 del D.P.R. 361/1957)

Autenticazione delle schede di votazione, mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna;

Apertura del plico contenente il bollo della sezione ed apposizione del timbro nell'apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione.

(art.47 del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570)

All'atto dell'insediamento del seggio:

il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di ricovero; analogamente, il Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di detenzione.

(art. 44, primo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n.570; art. 45 del D.P.R. 361/1957)

(art. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Presentazione, direttamente ai singoli Presidenti di seggio, degli atti di designazione presso la sezione medesima dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale e delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale, se non sono stati già presentati al segretario comunale.

(art. 35, secondo comma, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n.570; art. 25 del D.P.R. 361/1957)

Domenica 20 e Lunedì 21 settembre 2020

Giorni della votazione

Sono vietati:

- a) ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- b) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- d) la diffusione di trasmissioni radio – televisive, anche private, di propaganda elettorale.

(art. 9 della legge 4 aprile 1956, n.212)

(art. 9 bis del D.L. 6 dicembre 1984, n.807 convertito con legge 4 febbraio 1985, n. 10)

Domenica 20 settembre 2020

Primo giorno di votazione

Prima dell'inizio della votazione

presentazione, direttamente ai singoli Presidenti di seggio, degli atti di designazione, presso la sezione medesima, dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni regionali se non sono stati già presentati al segretario comunale

(art. 35, secondo comma, del testo unico D.P.R. 16 febbraio 1960, n.570; art. 25 del D.P.R. 361/1957)

Ore 7.00

Il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 23.00

(art. 48, comma 1, del D.P.R. 16 febbraio 1960, n. 570; art. 1, comma 399, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; art. 46 del D.P.R. 361/1957)

Ore 23.00

Il Presidente di seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovino ancora nei locali del seggio. Il Presidente rinvia la votazione alle ore 7 del giorno successivo, Lunedì 21 settembre e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede e a chiudere il plico contenente

tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. Successivamente provvede alla chiusura e alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

(art. 64 del D.P.R. 361/1957)

Lunedì 21 settembre 2020

Secondo giorno di votazione

Ore 7.00

Il Presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione e dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15. Gli elettori che a tale data si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

(art. 64bis del D.P.R. 361/1957)

Ore 15

Terminano le operazioni di votazione. Il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, sigilla l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude in un unico plico tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori.

Immediatamente dopo la chiusura della votazione

Il Presidente svolge le operazioni di riscontro del numero dei votanti e procede al conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta per accertare che il loro numero corrisponda con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato.

(art. 53 del D.P.R. 16 febbraio 1960, n.570)

(art. 67 del D.P.R. 361/1957)

Appena compiute le operazioni di riscontro

Cominciano le operazioni di scrutinio.

In base a quanto disposto dal D.L. 20 aprile 2020, n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020", convertito, con modificazioni, dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, lo scrutinio relativo alle elezioni regionali dovrà svolgersi, senza interruzione, dopo quello relativo alle elezioni politiche suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e a quello relativo al referendum confermativo sul testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

(art. 59 del D.P.R. 570/1960)

(art. 68 del D.P.R. 361/1957)

(art. 1 D.L. 20 aprile 2020, n. 26 convertito dalla L. 59/2020)

Al termine delle operazioni relative allo scrutinio

Il Presidente di seggio procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

(artt. 59,63 e 68 del D.P.R. 16 febbraio 1960, n.570)

(art. 72 del D.P.R. 361/1960)

(art.1, comma 399, L. 27 dicembre 2013 n.147)